

## Fatto e diritto

Il Ministero della Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che -confermando la sentenza del Tribunale di Napoli del 10 ottobre 2003- ha rigettato la domanda, proposta nel giugno 1998 dall'Ufficio Provinciale I.V.A. di Napoli, di ammissione tardiva al passivo del Fallimento della INCOMET s.r.l., dichiarato nel gennaio 1990, di un proprio credito nei confronti della società fallita. La Corte di merito ha ritenuto che la domanda di ammissione al passivo doveva essere presentata dalla Amministrazione Finanziaria sulla base del ruolo e della notifica della cartella di pagamento, che costituiscono il titolo della pretesa tributaria; e che, in mancanza del tempestivo (cioè entro il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art.20 D.lgs.n.472/1997) espletamento di tali formalità, l'accertamento del credito erariale compiuto nella specie dal giudice tributario, risultante dalla documentazione prodotta (sentenza della Comm. Trib. di primo grado che ha rigettato il ricorso proposto dalla società in bonis avverso gli avvisi di accertamento di maggiori imposte e irrogazione sanzioni per gli anni dal 1977 al 1980 e sentenza della Comm.Trib. di II grado, passata in giudicato nel marzo 1993, che ha rigettato l'appello

*HM*

proposto dal Curatore), non è sufficiente per consentire l'insinuazione della somma al passivo fallimentare.

Le Amministrazioni ricorrenti censurano tale statuizione, lamentando che essa violerebbe l'art.51 D.P.R. n.602/1973, là dove dispone che l'esattore può, non deve, procedere alla esecuzione fiscale contro il fallimento secondo le disposizioni contenute in tale fonte normativa, potendo invece, come gli altri creditori, insinuarsi al passivo; ed in tal caso (oltre a non applicarsi i termini previsti dalla legge per l'esecuzione esattoriale) il suo titolo giustificativo ben potrebbe essere costituito dagli avvisi di accertamento in atti -confermati da sentenza del giudice tributario di secondo grado passata in giudicato-, costituenti peraltro titolo esecutivo per gli interi importi accertati a norma dell'art.68 D.Lgs.n.546/1992 comma 1 lett.c; senza la necessità, a tal fine, di emettere il ruolo, come del resto risulterebbe confermato dal disposto dell'art.19 del D.M. 28 dicembre 1989 come modificato dal D.M. 11 maggio 1990 (che prevede la formazione del ruolo dopo la definitiva ammissione del credito al passivo), emesso in attuazione dell'art.67 comma 2 lettera b del D.P.R. n.43/1988 relativo alla riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette.

*mm*

La questione controversa è dunque se, nel quadro normativo vigente al momento della presentazione dell'istanza di ammissione, questa dovesse essere o non preceduta dalla iscrizione a ruolo dei crediti erariali azionati e dalla notifica della cartella di pagamento. La questione non è nuova nella giurisprudenza di questa Corte, che ha di regola affermato la necessità della previa iscrizione a ruolo e notifica della cartella al curatore del fallimento, sempre però, a quanto consta, ponendola in collegamento con la giurisdizione esclusiva sulla pretesa tributaria spettante al giudice tributario, e quindi con la finalità (costituente anche la ratio della ammissione con riserva prevista dall'art.45 comma 2 D.P.R.n.602/1973) di consentire al curatore, proponendo impugnazione avverso il ruolo, di sottoporre al giudice competente le proprie eventuali difese avverso quella pretesa, delle quali il giudice fallimentare non può conoscere (cfr.tra le tante Cass.n.6032/1998; n.23001/2004). Nella stessa prospettiva -anche se con diverso approdo- si muove Cass.n.13027/2004, che ha escluso la necessità della iscrizione a ruolo per l'ammissione al passivo nel caso (previsto dall'art.60 comma 6 D.P.R.n.633/1972) del credito per omesso versamento della imposta risultante dalla dichiarazione annuale, sul rilievo che la dichiarazione I.V.A., se non seguita dall'emanazione di un atto di rettifica

*M*

dell'amministrazione finanziaria o dalla correzione della dichiarazione stessa, esaurisce da sola la fattispecie dell'accertamento dell'obbligazione tributaria e, nella ipotesi di inadempimento del contribuente, costituisce titolo per la riscossione della imposta liquidata con la dichiarazione, e quindi documento sufficiente per chiedere ed ottenere l'ammissione al passivo fallimentare. L'analogia di condizione giuridica con la pur diversa fattispecie in esame -nella quale parimenti si è dinanzi ad atti definitivi di accertamento del credito tributario azionato- appare evidente; si che, nella prospettiva indicata, dovrebbe escludersi - coerentemente peraltro con il richiamato disposto della norma regolamentare dell'art.19 D.M. 28.12.1989- che nella specie la iscrizione a ruolo e la notifica della cartella costituissero presupposti indefettibili della ammissione al passivo.

A tale conclusione può tuttavia opporsi la tipicità degli atti procedimentali attraverso i quali l'ente impositore procede alla riscossione dei crediti erariali di natura tributaria, secondo la previsione dell'art.1 D.P.R.n.602/1973, che contemplava l'iscrizione delle somme a ruolo quale indispensabile strumento per la riscossione coattiva (dopo la riforma iniziata con il D.Lgs.n.43/1988 anche per la quasi totalità delle imposte indirette, tra le quali l'i.v.a.), riscossione coattiva

nel cui ambito deve collocarsi anche la liquidazione e ripartizione dell'attivo del fallimento, con l'attività propedeutica e strumentale al soddisfacimento delle pretese creditorie costituita dalla formazione del passivo. Se, come autorevole dottrina afferma, anche la somma liquidata nell'atto di accertamento definitivo diviene esigibile solo con l'iscrizione a ruolo, tale incombenza non può essere omessa dalla amministrazione finanziaria che intenda partecipare alla espropriazione collettiva, ancorché sulla base di atti definitivi di accertamento del suo credito.

Vi è però da tener presente che, nel caso in esame, ad agire per la riscossione coattiva del credito tributario è stata direttamente l'amministrazione finanziaria titolare del credito, non l'esattore o il concessionario del servizio al quale le norme procedurali sopra ricordate attribuiscono l'attività di riscossione coattiva del credito stesso. Ove non si ritenesse pregiudizialmente l'inammissibilità dell'azione esecutiva nella specie intrapresa senza l'intervento del concessionario cui è per legge affidata (la rigida tipicità degli atti e delle forme del procedimento di riscossione condurrebbe ad affermarlo, anche d'ufficio in assenza di deduzione di parte circa la questione di legittimazione: cfr. sul punto Cass.n.13695/2001; n.6169/2003; n.11837/2007), e quindi si ritenesse che la

previsione di legge dell'espletamento dell'attività di riscossione mediante concessionario non priva il titolare del credito tributario della legittimazione ad agire direttamente, resterebbe pur sempre da verificare la compatibilità di tale assunto con la indispensabilità, anche nel caso di azione diretta, della previa iscrizione del credito a ruolo, che, secondo la definizione data dall'art.10 del D.P.R.n.602/1973 (come modificato dal D.Lgs.n.46/1999) e recepita dalla giurisprudenza di questa corte, è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.



Poiché la questione come sopra sintetizzata, non risultante specificamente affrontata dalla giurisprudenza di questa corte sotto i profili qui evidenziati, deve considerarsi, pur se in parte correlata a norme non più vigenti, di massima importanza, investendo i modi e le forme della attività di riscossione coattiva dei crediti erariali di natura tributaria in sede concorsuale, si ritiene necessario rimettere gli atti al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, perché valuti l'opportunità dell'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione degli atti al Primo  
Presidente della Corte per l'eventuale assegnazione alle  
Sezioni Unite.

Roma, 8 marzo 2011

Il presidente

  
Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO  




DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 27 GIU. 2011

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO  
